

Legge regionale 27 marzo 1996 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 11/07/2023

Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Art. 40

(Cause d'estinzione)

1. Il rapporto di impiego regionale si estingue per le seguenti cause:

a) dimissioni;

b) collocamento a riposo;

c) licenziamento per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del Codice civile o per giustificato motivo ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni;

c bis) dispensa dal servizio.

(1)

1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 2, L. R. 34/2002

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 24/2009